

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 987 del 21 luglio 2020

**Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r. l." - Comuni di Volpago e Giavera del Montello (TV). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.**

*[Energia e industria]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (coltivazioni agricole dedicate) e effluenti zootecnici rilasciata alla società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r. l.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003 - DGR n. 180 del 7 febbraio 2012 - <<"Società agricola consortile Veneta Agroenergie". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Volpago del Montello e in Comune di Giavera del Montello (TV). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.>>.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia

da fonti rinnovabili nei trasporti.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 7 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni (DGR n. 996 del 29 giugno 2016 e DGR n. 2185 del 23 dicembre 2016), la società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l." (CUAA 04330270267), con sede legale e operativa in via Caoduri, 32 - Comune di Volpago del Montello (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, nei Comuni di Volpago e Giavera del Montello (TV), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino - pari a 11.350 tonnellate all'anno tal quali - e effluente zootecnico avicolo - pari a 2.000 t/a t. q.) e, per il restante 50%, di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, pari a 11.500 t/a t. q.) ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con la medesima DGR n. 180/2012 la società "Enel Distribuzione S.p.A.", ora "e-distribuzione S.p.A." ha ottenuto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all'impianto di produzione di energia in argomento.

Il 28 dicembre 2012 l'impianto di produzione di energia assentito alla società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l." è entrato formalmente in esercizio.

In data 16 aprile 2020 (protocollo regionale n. 156699) la medesima Società agricola consortile ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 180/2012 e ss. mm. e ii., prevedendo in sintesi:

- modifica planimetrica del progetto architettonico impianto di teleriscaldamento, che si sostanzia nel prolungamento del tracciato dell'attuale rete di mini-teleriscaldamento per cessione a terzi dell'energia termica cogenerata;
- modifica dimensionale del progetto architettonico impianto di biogas e energia consistente nell'ampliamento della superficie pavimentata non drenante in un'area limitrofa al cogeneratore.

Progetto di variante integrato successivamente con note protocollo regionale n. n. 212085 e n. 225049, rispettivamente del 28 maggio e del 9 giugno 2020.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 9 giugno 2020, ha avviato l'iter amministrativo istruttorio ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. previsto per le varianti di modesta entità ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 17 giugno 2020, protocollo n. 237359, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l'inoltro all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l'approvazione della nuova variante di progetto presentata dalla società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l.", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società agricola consortile un'ulteriore modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 212085 del 28 maggio 2020 e n. 225049 del 9 giugno 2020);
- lo Sportello Unico Agricolo di Treviso di AVEPA ha approvato gli interventi di variante in argomento, per effetto del silenzio/assenso previsto al comma 1, art. 20 della legge n. 241/1990. Rimasto silente nel corso dell'istruttoria ha sostanzialmente confermato il Piano aziendale presentato dalla società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l.", ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, nel corso dell'iter conclusosi con DGR n. 180/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fidejussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche e integrazioni alla lett. d): "Edificabilità zone agricole", punto 5): "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 180/2012. e ss. mm. e ii. (DGR n. 996/2016 e n. 2185/2016);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018 ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi agli atti dell'Area medesima;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 - e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 - con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

CONFERMATO che:

- con il contratto di affitto, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Treviso il 31 gennaio 2011 al n. 1881 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso al Registro generale n. 3514 e Registro particolare n. 2397, come da atto notarile del 28 gennaio 2011 a firma del notaio dottor Paolo Talice, notaio in Treviso (PD) (repertorio n. 75612 - raccolta n. 25801), risulta che la "Società agricola consortile Veneta Agroenergie" ha la disponibilità, condizionata al rilascio dell'autorizzazione, delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché delle opere e delle infrastrutture connesse al medesimo (Comune di Volpago del Montello (TV) catasto terreni, foglio 39, mappale n. 867 e Comune di Giavera del Montello (TV) catasto terreni, foglio 19, mappale n. 12) sino al 30 giugno 2029;
- con atto ricognitivo, pervenuto in via telematica, all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso e ivi registrato il 13 gennaio 2012 al n. 606, i legali rappresentanti delle società "F.lli Paccagnan di Odino Paccagnan - s.n.c." e "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l." hanno dichiarato di rendere efficace il contratto di locazione del 28 gennaio 2011, a firma del notaio dottor Paolo Talice, notaio in Treviso (PD) (repertorio n. 75612 - raccolta n. 25801), poiché è venuta meno la condizione sospensiva originariamente apposta e trascritta agli articoli 19 e 20 del citato contratto di locazione; il termine ultimo del contratto di locazione viene, pertanto, individuato nel 10 gennaio 2030;
- a seguito dell'istanza di frazionamento del 16 marzo 2011, n. 45386.1/2011 in atti dal 16 marzo 2011 (protocollo n. TV0045386) presentata il 22 febbraio 2011, dalla particella catastale originaria n. 867 del foglio 39, catastato terreni - Comune di Volpago del Montello (TV) sono state ricavate le particelle catastali derivate n. 916 e 917 del medesimo foglio 39, catastato terreni - Comune di Volpago del Montello (TV), nonché sezione D, foglio 7 mappale 916 sub 3, catastato edilizio urbano, medesimo Comune;
- con atto tipo mappale, del 29 luglio 2013, protocollo n. 2013/TV0163847, è stato soggetto ad aggiornamento censuario il mappale n. 916, foglio 39, catasto terreni, Comune di Volpago del Montello (TV), nonché la sezione D, foglio 7 mappale 916 sub 3, catastato edilizio urbano, del medesimo Comune;
- con atto di "aggiornamento" tipo mappale, del 29 luglio 2013, protocollo n. 2013/TV0163859, il mappale originario n. 157, foglio 19, catasto terreni, Comune di Giavera del Montello (TV), risulta essere stato soppresso, generando il nuovo mappale n. 160, foglio 19, catasto terreni e sezione C, foglio 8, mappale n. 160, catastato edilizio urbano;
- con atto di servitù inamovibile per elettrodotto in cavo interrato e di passaggio per accesso a cabina, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Treviso il 13 giugno 2011 al n. 10587, 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Treviso in data 15 giugno 2011, al Registro generale n. 20942 e Registro particolare n. 13430, come da atto notarile del 9 giugno 2011 a firma del dottor Maurizio Bianconi, notaio in Treviso (Rep. n. 101981 e Racc. n. 29499), la società "Enel Distribuzione S.p.a." ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica, nonché di passaggio pedonale e carraio alla nuova cabina (Comune di Volpago del Montello (TV), catasto terreni, foglio 39, mappale n. 867 e 917);

PRESO ATTO che:

- con nota protocollo n. 402764 del 27 settembre 2017, la società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l.", ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dal geom. Pierpaolo Alagna, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pordenone al n. 1262 e giurata presso il Tribunale di Pordenone il 1° agosto 2017, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 351.556,05 (euro trecento cinquantuno mila cinquecento cinquantasei/05);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 7 febbraio 2012, il completamento della costruzione e la modifica all'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), pari a 13.383 tonnellate all'anno tal quali (50 % in peso della biomassa complessiva), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino) di origine extra-aziendale pari a 11.350 t/a t.q. (42 % in peso);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo - pollina) di origine extra-aziendale pari a 2.000 t/a t.q. (8 % in peso);

3. di confermare il punto n. 3. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 7 febbraio 2012 con il quale è stata autorizzata la produzione di energia, tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Jenbacher, modello J 320 GS C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 2,459 MW associato a un generatore (marca Stanford, modello PE 734 C2) di potenza elettrica utile di 0,998 MW (potenza termica utile di 1,241 MW);

4. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 6. della deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 7 febbraio 2012, il completamento della costruzione e la modifica all'esercizio di un impianto di minirete di teleriscaldamento per una potenza complessiva impegnata di 360 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (240 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive adibite ad uso uffici, spogliatoi e servizi igienico-sanitari (20 kW);
- di un'utenza non aziendale (Società agricola Agrimec s.s.), pari a 100 kW impegnati,

per complessivi 2.060 MWh/anno (24 % della producibilità termica potenziale, pari a 8.719. MWh/anno);

5. di confermare in capo alla società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l." (CUAA 04330270267), con sede legale e operativa in via Caoduri, 32 - Comune di Volpago del Montello (TV), l'autorizzazione unica delle opere e impianti di cui ai precedenti punti catastalmente individuati nel Comune di Volpago del Montello (TV), foglio 39, mappale n. 916 e nel Comune di Giavera del Montello (TV), foglio n. 19, mappale n. 160, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 238846 del 29 aprile 2010, n. 585882 del 9 novembre 2010, n. 50498 del 2 febbraio 2011, n. 132767 del 16 marzo 2011, n. 301206 del 23 giugno 2011, n. 147023 del 7 aprile 2014, n. 17373 del 18 gennaio 2016, n. 83522 del 2 marzo 2016, n. 210893 del 30 maggio 2016 e 304398 dell'8 agosto 2016, 156699 del 16 aprile 2020, n. 212085 del 28 maggio 2020, n. 225049 del 9 giugno 2020;

6. di confermare, altresì, in capo alla medesima società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l.", il punto n. 5 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 7 febbraio 2012, con il quale è stata autorizzata la costruzione e all'esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica, sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Soc. Veneta Agroenergie", ubicata nel Comune di Volpago del Montello (TV), foglio 39, mappali nn. 867, 868 e 916, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 238846 del 29 aprile 2010 e n. 50498 del 2 febbraio 2011;

7. di confermare il punto n. 7. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 7 febbraio 2012, con il quale la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti/Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", ora "e-distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma (RM), via Ombrone, n. 2, è autorizzata all'esercizio di un impianto di rete per la connessione alla rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica, su linea MT esistente "Selva" in derivazione dalla cabina esistente denominata "V.Caoduri 2a" mediante la costruzione di un nuovo tratto interrato per il collegamento della nuova cabina di consegna e trasformazione, denominata "Soc. Veneta Agroenergie", da realizzarsi nel Comune di Volpago del Montello (TV), foglio 39, mappale n. 867, 868 e 920, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 238846 del 29 aprile 2010, n. 50498 del 2 febbraio 2011 e 132767 del 16 marzo 2011;

8. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato al punto 8. del dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 7 febbraio 2012 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., e 5. inerenti le opere catastalmente individuate nei Comune di Volpago del Montello (TV), foglio 39, mappale n. 916 e nel Comune di Giavera del Montello (TV), foglio n. 19, mappale n. 160, perdono efficacia e quindi decadono il 30 giugno 2029, termine ultimo di validità del contratto di affitto allegato alla documentazione di progetto;

10. di confermare l'approvazione dello screening di Incidenza Ambientale la cui istruttoria della competente unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUCC) ha dato esito positivo (protocollo n. n. 277059/62.00.02.02.00 del 9 giugno 2011);

11. di comunicare alla società consortile "Veneta Agroenergie - società agricola consortile a r.l.", nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e/o integrazione all'autorizzazione unica - DGR n. 180/2012 e avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola consortile;

12. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, stante le intervenute variazioni progettuali, del venir meno dell'efficacia delle deliberazioni della Giunta regionale n. 996 del 29 giugno 2016 e n. 2185 del 23 dicembre 2016 inerenti il precedente completamento della costruzione e modifica dell'esercizio dell'impianto termoelettrico assentito con DGR n. 180/2012;

13. di dare atto, altresì, che gli effetti delle deliberazioni della Giunta regionale n. 996/2016 e n. 2185/2016 cessano a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;

14. di approvare, in sostituzione del punto n. 12. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 7 febbraio 2012 l'importo di € 470.945,24 (euro quattrocentosettantamilanove-centoquarantacinque/24), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 4. e 5., per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

17. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;

18. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.